



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 6

del 13 marzo 2019

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "A.S.D.BODYLAB", CF 92103180805 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 18/10/2018 con la quale la Federazione Italiana Pesistica (FIPE) ha dapprima chiesto la revoca dell'iscrizione per un gruppo di affiliate che non avendo regolarizzato la propria posizione entro i termini stabiliti dalle Norme Federali non potevano vantare l'affiliazione alla FIPE per l'anno sportivo 2018, e quella del 21/01/2019 con cui, in particolare, si confermava la richiesta di cancellazione dell'iscrizione, effettuata a favore della "A.S.D.BODYLAB", CF 92103180805;

PRESO ATTO che la FIPE, in data 13/02/2018, ha provveduto ad iscrivere al Registro CONI, la "**A.S.D.BODYLAB**", CF **92103180805** quale affiliata con codice affiliazione 1804031 e validità sino al 31/12/2018, comunicando il sig. Alessio Paolo Ferrara quale legale rappresentante;

PRESO ATTO altresì, che nella medesima data 13/02/2018, il legale rappresentante dell'affiliata ha potuto autenticarsi alla piattaforma del Registro e, conseguentemente, scaricare il certificato di iscrizione che attesta il riconoscimento ai fini sportivi del CONI;

RITENUTO che l'iscrizione conseguita dalla suddetta associazione non sia stata supportata *ab origine* da un idoneo rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**A.S.D.BODYLAB**", CF **92103180805** e di ogni documento eventualmente scaricato dall'applicativo;
- di addebitare alla Federazione Italiana Pesistica (FIPE) la riscontrata violazione alle disposizioni CONI;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

